



Prot. n. Tit. cl. Fasc

33310 VII - 16

Udine, 08.11.2017

Ai Responsabili delle Strutture
LORO SEDI

OGGETTO: Incarichi di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 165/2001, modificato dal D.lgs. 75/2017 – chiarimenti.

In riferimento ad alcuni quesiti pervenuti in merito alle modifiche apportate dal D.Lgs. 75/2017 (c.d. riforma Madia) alla disciplina dei contratti di lavoro autonomo nelle pubbliche amministrazioni, si forniscono le precisazioni indicate di seguito.

Il D.lgs 75/2015 introduce all'art. 7 del D.Lgs 165/2001 il comma 5 bis nel quale si stabilisce che *è fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.*

Tale divieto si applica a decorrere dal 1° gennaio 2018.¹

I contratti posti in essere in violazione del divieto di cui sopra sono nulli e determinano responsabilità erariale. I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni previste dal comma 5 bis sono, altresì, responsabili ai sensi dell'articolo 21 del D.lgs 165/2001 e ad essi non può essere erogata la retribuzione di risultato.

Il citato comma 5 bis, infine, prevede che la disposizione di cui all'articolo 2, comma 1, del D.lgs 81/2015 (cd Jobs act) non si applica alle pubbliche amministrazioni.²

Il D. lgs 75/2017, inoltre, modifica il comma 6 dell'art. 7 del D.Lgs. 165/2001 stabilendo che, fermo restando quanto previsto dal comma 5-bis, per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi

¹ art. 22, comma 8, del D.Lgs. 75/2017: *Il divieto di cui all'articolo 7, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come introdotto dal presente decreto, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2018.*

² art. 2, comma 1, del D.Lgs 81/2015: *A far data dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.*



individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei presupposti di legittimità indicati nello stesso comma.

Tali presupposti rimangono sostanzialmente invariati, ma non deve più essere determinato il luogo della prestazione. Nel testo del comma, inoltre, non si fa più riferimento a contratti di natura occasionale o coordinata e continuativa.

Il D. Lgs 75/20017 interviene anche sulla disciplina delle collaborazioni contenuta nel D.Lgs 81/2015 (c.d. Jobs Act). In particolare viene modificato l'art. 2, comma 4, stabilendo che la disposizione di cui al comma 1 del medesimo articolo non trova applicazione nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

Per completezza di informazione si riportano in calce il testo dell'art. 7, commi 5 bis e 6, del D.Lgs. 165/2001 e il testo dell'art. 2, comma 4, D.Lgs 81/2015 con le modifiche intervenute.

Tenuto conto di quanto sopra dettagliato si intendono superate le indicazioni contenute nella nota prot. 38608 del 13.12.2016 e nel primo punto della nota prot. 2395 del 24.1.2017 e si richiama al rispetto puntuale delle disposizioni in materia di lavoro autonomo previste dal nuovo quadro normativo vigente per le pubbliche amministrazioni.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Massimo Di Silverio

Art. 7, commi 5 bis e 6 del D.Lgs. 165/2001

testo in vigore fino al 21.06.2017	testo vigente
5 bis non presente	<i>5 bis. È fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. I contratti posti in essere in violazione del presente comma sono nulli e determinano responsabilità erariale. I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente comma sono, altresì, responsabili ai sensi dell'articolo 21 e ad essi non può essere erogata la retribuzione di risultato. Resta fermo che la disposizione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, non si applica alle pubbliche amministrazioni.</i>





6. Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;

b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;

c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico;

d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore. Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti.

Il secondo periodo dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, è soppresso. Si applicano le disposizioni

6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5-bis, per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire *esclusivamente* incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ~~di natura occasionale o coordinata e continuativa~~ ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;

b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;

c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico;

d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione ~~di natura occasionale o coordinata e continuativa~~ per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore. Il ricorso ai *contratti di cui al presente comma* ~~di collaborazione coordinata e continuativa~~ per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei soggetti incaricati ai sensi del medesimo comma ~~dei collaboratori~~ come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. Il secondo periodo dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2004, n.



previste dall'articolo 36, comma 3, del presente decreto e, in caso di violazione delle disposizioni di cui al presente comma, fermo restando il divieto di costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, si applica quanto previsto dal citato articolo 36, comma 5-quater.	168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, è soppresso. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 36, comma 3, del presente decreto e, in caso di violazione delle disposizioni di cui al presente comma, fermo restando il divieto di costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, si applica quanto previsto dal citato articolo 36, comma 5-quater.
--	--

Art. 2, comma 4, del D.Lgs 81/2015 (c.d. Jobs Act)

testo in vigore fino al 21.06.2017	testo vigente
<p>4.Fino al completo riordino della disciplina dell'utilizzo dei contratti di lavoro flessibile da parte delle pubbliche amministrazioni, la disposizione di cui al comma 1 non trova applicazione nei confronti delle medesime. Dal 1° gennaio 2018* è comunque fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di stipulare i contratti di collaborazione di cui al comma 1.</p> <p>*termine così prorogato dal decreto "mille proroghe 2017"</p>	<p>4.La disposizione di cui al comma 1</p>